

LISA\SERVIZI

Decreto legge n. 159

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

31 ottobre 2025





Art.1,2.
**MISURE
FINANZIARIE E
INCENTIVI**



Settore Agricolo:

Prevista la revisione dei contributi in agricoltura a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Revisione Aliquote INAIL:

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione *in bonus* per incentivare la riduzione degli infortuni e premiare i datori di lavoro virtuosi.

Finanziamenti in Agricoltura:

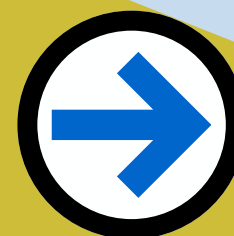
Dal 1° gennaio 2026, una quota parte delle risorse INAIL (già disponibili) è riservata alle imprese agricole iscritte alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità che hanno adottato misure di miglioramento della salute e sicurezza.

Esclusione dal Bonus:

Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni **sentenze definitive di condanna** per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Rete del Lavoro Agricolo di Qualità:

Vengono apportate modifiche affinché l'iscrizione sia preclusa anche in caso di violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza. Inoltre, il mancato pagamento di contravvenzioni e sanzioni amministrative (anche non definitive) in materia di salute e sicurezza costituisce motivo di esclusione.



2

Art.3

APPALTO, SUBAPPALTO E PATENTE A CREDITI



Vigilanza Prioritaria:

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) orienta l'attività di vigilanza, ai fini del rilascio dell'attestato (patente a crediti), in via prioritaria nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di **subappalto** (pubblico o privato).

Decurtazione Crediti Immediata:

Viene introdotto il *comma 7-bis all'Art. 27 del D.Lgs. 81/08*, stabilendo che la decurtazione dei crediti per la violazione relativa al lavoro in nero (*Allegato I-bis, n. 21*) avviene **all'atto della notificazione del verbale di accertamento** emanato dagli organi di vigilanza.

Caratteristiche badge di cantiere:

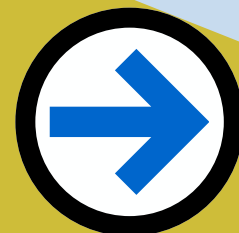
Le imprese nei cantieri edili (in appalto e subappalto) e ad alto rischio devono fornire ai dipendenti **una tessera di riconoscimento (badge) con un codice univoco anticontraffazione**.

Questo badge è disponibile anche in formato digitale e interoperabile con la piattaforma SIISL.

(Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa).

Sanzione per Mancanza di Patente:

La sanzione minima per chi opera nei cantieri temporanei o mobili senza la patente a crediti passa da **€ 6.000 a € 12.000**.



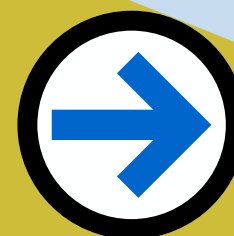


Assunzioni INL:

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)
è autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato **300 unità di personale**
(funzionari ispettori di vigilanza
ordinaria e tecnica) per gli anni 2026,
2027 e 2028.

Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro:

Il contingente in extra-organico del
Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro viene aumentato da **710 a 810**
unità.





Art.5,6,15



PREVENZIONE E FORMAZIONE

Riferimento Normativo

Aggiornato:

Nell'Art. 30 del D.Lgs. 81/08 sui Modelli di Organizzazione e Gestione, il riferimento obsoleto all'OHSAS 18001:2007 è sostituito dalla norma **UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024**.

Formazione RLS/RLST:

Vengono finanziate iniziative volte a incrementare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS, RLST).

Formazione in Settori ad Alto Rischio:

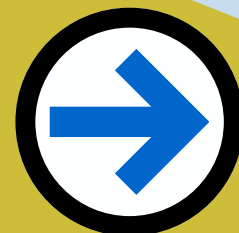
L'INAIL promuove interventi di formazione prevenzionale, in collaborazione con i Fondi interprofessionali, in settori ad alta incidenza infortunistica (in particolare **costruzioni, logistica e trasporti**).

Formazione Avanzata (INAIL):

A partire dal 2026, l'INAIL destinerà annualmente **almeno 35 milioni di euro** al Fondo sociale per occupazione e formazione, per promuovere la cultura della sicurezza, utilizzando supporti digitali come la **realtà simulata e aumentata per l'apprendimento esperienziale**.

DPI Innovativi per PMI:

L'INAIL è autorizzato a promuovere interventi di sostegno per le micro, piccole e medie imprese per l'acquisto e l'adozione di **DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) con tecnologie innovative e sistemi intelligenti**.





Art.5,6,15



PREVENZIONE E FORMAZIONE

Prevenzione di Violenza e Molestie:

Le misure generali di tutela (Art. 15, co. 1) sono integrate con la programmazione di misure di prevenzione di **condotte violente o moleste** nei confronti dei lavoratori.

Aggiornamento RLS (Sotto 15 dipendenti):

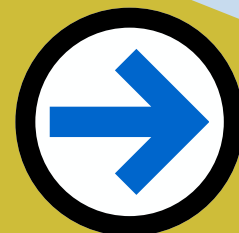
Per le imprese con meno di 15 lavoratori, l'obbligo di aggiornamento periodico per gli RLS è disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Fascicolo Elettronico del Lavoratore:

Le competenze acquisite tramite la formazione sono registrate nel **fascicolo elettronico del lavoratore** e nel **fascicolo sociale e lavorativo del cittadino (SIISL)**. Questo fascicolo deve essere considerato dal datore di lavoro per la programmazione della formazione e dagli organi di vigilanza per la verifica degli obblighi.

Tracciamento Mancati Infortuni (Near Misses):

Il Ministero del Lavoro e l'INAIL adottano linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei **mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti**.



5

ADEGUAMENTO TECNICO E NORMATIVO



Consultazione Gratuita Norme UNI:

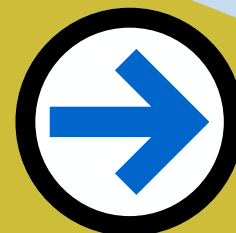
Il Ministero del Lavoro promuove convenzioni tra INAIL e UNI (Ente nazionale di normazione) per la **consultazione gratuita** delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 81/08 e di altre norme rilevanti per la sicurezza sul lavoro.

Scale Verticali Permanenti:

Le scale verticali permanenti di altezza superiore a **2 metri** (con inclinazione superiore a 75 gradi) devono essere provviste, in alternativa, di un sistema di protezione individuale contro le cadute o di una **gabbia di sicurezza**.

Sistemi Anticaduta (Priorità):

L'Articolo 115 viene riscritto per ribadire la priorità dei **sistemi di protezione collettiva** (parapetti, reti) rispetto ai sistemi di protezione individuale. Nella scelta dei DPI, viene data priorità ai sistemi di trattenuta, posizionamento e accesso/posizionamento con funi, rispetto al sistema di arresto caduta.





Art. 17

SORVEGLIANZA SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE



Visite mediche:

Le visite mediche devono essere **comutate nell'ambito dell'orario di lavoro**, ad eccezione di quelle compiute in fase preassuntiva.

Prevenzione Oncologica:

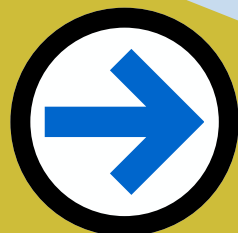
Il Medico Competente deve fornire informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di **screening oncologici (LEA)**.

Accertamenti per Alcol/Droghe:

Entro il 31 dicembre 2026, un accordo Stato-Regioni rivedrà le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza. Sarà possibile **effettuare visite mediche durante il turno di lavoro se ci sono motivi ragionevoli di sospettare che un lavoratore sia sotto effetto di alcol o droghe**, soprattutto in attività ad alto rischio infortuni.

Requisiti Strutture Mediche:

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore, saranno definiti i requisiti delle strutture che effettuano la sorveglianza sanitaria.





Art. 7,8

ISTRUZIONE E FORMAZIONE LAVORO



Tutela In Itinere:

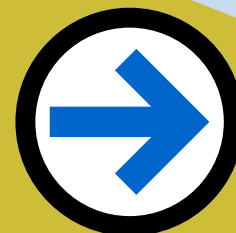
La tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro si applica anche a eventuali infortuni occorsi nel **tragitto dall'abitazione o domicilio al luogo di svolgimento dei percorsi e viceversa (*in itinere*)**.

Esclusione Lavorazioni ad Alto Rischio:

Le convenzioni scuola-impresa non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a **lavorazioni ad elevato rischio**, come individuate nel Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa ospitante.

Borse di Studio per Superstiti:

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'INAIL eroga borse di studio annuali ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale titolari di rendita. Gli importi annuali variano da **€ 3.000 a € 7.000**, in base al livello di istruzione.





Art. 18

PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO



Equiparazione Limitata:

Il volontario della protezione civile è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività relative a informazione, formazione, addestramento e controllo sanitario.

Luoghi Non considerati “di Lavoro”:

Le sedi delle organizzazioni, i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile **non sono considerati luoghi di lavoro.**

Sorveglianza Sanitaria Specifica:

Le organizzazioni devono individuare i volontari che, nell'ambito della loro attività, sono esposti a fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste dal decreto per sottoporli alla **necessaria sorveglianza sanitaria.**